



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



Istituto Tecnico Industriale Statale "ENRICO FERMI"

Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475 · Fax 063382908
www.itisfermi.edu.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

Al personale ATA

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE.

Con il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 sono state introdotte ulteriori disposizioni specifiche inerenti l'oggetto, riguardanti la durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, il congedo parentale e le misure specifiche per il personale titolare dei permessi ex lege 104/92.

Inoltre, in riferimento al lavoro agile e alla permanenza domiciliare, con l'obiettivo di contenere il diffondersi del COVID-19, il decreto legge 17 marzo 2020 n°18 ribadisce la necessità di limitare il più possibile la presenza del personale nei pubblici uffici. Sono previsti, a tal fine, tre importanti principi:

- 1) L'attività amministrativa ordinaria deve svolgersi tramite **lavoro agile** e la presenza del dipendente in servizio deve costituire un'ipotesi eccezionale; il Decreto ha stabilito che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Si rammenta inoltre che il lavoro agile può essere avviato in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2.
- 2) Se non è possibile ricorrere al lavoro agile, occorre utilizzare tutti gli strumenti ordinariamente previsti dalle disposizioni vigenti per giustificare l'assenza del personale, a cominciare dal ricorso alle **ferie pregresse**, che, come si ricorda, devono essere fruito entro il 30 aprile del corrente anno (cfr. da ultimo art. 28, co. 15, CCNL comparto funzioni centrali; anche in questo caso, la presenza del personale può ammettersi solo in casi eccezionali, nel rispetto del principio di rotazione).
- 3) Solo dopo aver esperito le possibilità menzionate (cioè lavoro agile e altre causali di assenza previste nelle norme), le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Pertanto in riferimento a quanto già citato, il personale destinatario della presente dovrà attenersi a quanto indicato nella nota MIUR n°392 del 18/3/2020, nella nota MIUR n°440 del 21/3/2020 e a quanto prescritto dal DLPC n° 18 del 17/3/ 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Nanetti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.